



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

Provincia di Torino

APPROVATO CON D.C.C. N. 12 del 06.03.2014

REGOLAMENTO DEL CENTRO D'INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI VILAFRANCA P.TE

Art. 1 - Istituzione

E' istituito in Villafranca Piemonte un "Centro d'Incontro per Anziani" avente come scopo la promozione di attività socio-culturali, ricreative e di socializzazione per gli anziani residenti in Villafranca P.te.

Art. 2 – Attività Complementari

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Centro Incontro Anziani di Villafranca Piemonte può svolgere attività complementari, nel rispetto delle disposizioni e delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n. 460/97, della legge n. 383/2000 e del codice civile, quali, ad esempio:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche;
- partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, usufruendo dei benefici del D.P.R. 640/72 e del DLgs. 60/99;
- attività di turismo senza scopo di lucro, non finanziata dal Comune, quali gite e soggiorni.

2. Per la realizzazione di tali attività complementari il Centro potrà costituire una apposita Associazione di anziani senza scopo di lucro, con sede nel Centro stesso. Gli organi di tale Associazione coincidono con gli organi elettivi del Centro Anziani. La decisione circa la costituzione della Associazione del Centro dovrà essere assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti all'assemblea degli iscritti al Centro Incontro Anziani, appositamente convocata. Alla fine del mandato e conseguente rinnovo del Comitato di Gestione, l'assemblea degli iscritti entro 15 giorni dall'insediamento di tale Comitato, conferma o meno la validità dell'Associazione e la continuità della sua attività, con le modalità sopra indicate.

5. L'associazione dovrà presentare una dettagliata relazione sulle attività svolte nell'anno, all'assemblea degli iscritti al Centro Anziani e al Sindaco per la verifica del rispetto degli obiettivi istituzionali del Centro.

6. Lo scioglimento dell'Associazione istituita presso il Centro non potrà comportare nessuna modifica di trasferimento di beni ad altri se non al Comune di Villafranca. Eventuali fondi attivi derivanti dall'attività dell'Associazione sono di esclusiva pertinenza dello stesso Centro Anziani. Eventuali passività sono a carico degli organi dirigenti dell'Associazione.

Art. 3 – Modalità di Partecipazione e Iscrizione

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e delle attività di cui all'art. 1 i cittadini residenti in Villafranca P.te:

- che abbiano compiuto il 55° anno di età;
- i pensionati che abbiano compiuto il 50° anno di età ;
- le persone con invalidità superiore al 70% che abbiano compiuto i 45 anni di età ;



COMUNE DI VILLAGFRANCA PIEMONTE

Provincia di Torino

L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini residenti in Villafranca Piemonte, iscritti al Centro e aventi i requisiti di cui all'art. 3) .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. Essa è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed almeno 8 giorni prima con avvisi da affiggersi nell'apposito locale del Centro di incontro ed in altri luoghi pubblici, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza del 50% più uno dei presenti.

La 2^a convocazione viene tenuta almeno mezz'ora dopo quella di 1^a convocazione qualora nella prima non sia raggiunto il numero legale per deliberare.

Art. 9- Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea Generale, composta da tutti i cittadini residenti in Villafranca Piemonte, iscritti al Centro e aventi i requisiti di cui all'art. 3):

- 1) - Eleggere **Il Presidente** e i Membri del Comitato di gestione.
- 2) - Proporre metodologie per il miglioramento delle attività di cui all'art. 1.
- 3) - Approvare il regolamento interno.

Art. 10 – Comitato di Gestione

Il Comitato di gestione è composto da:

- 1) - **Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, con il massimo dei voti;**
- 2) - **n° 5** Membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.
- 3) – Membro di diritto: Sindaco o suo delegato.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente dell'Assemblea ed in sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente.

Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente almeno 3 giorni prima dell'adunanza. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei Membri.

Esso delibera a maggioranza dei votanti.

Il Comitato di gestione dura 3 anni, rimane comunque in carica fino al rinnovo. In caso di dimissioni, morte o perdita del requisito della residenza di cui all'art. 2, si provvederà alla sostituzione col primo componente non eletto nella nomina del Comitato. Questi rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Comitato.

Art. 11 - Competenze del Comitato di Gestione

E' compito del Comitato di gestione:

1) *“Nominare, il Presidente e il vicepresidente, scelto tra i componenti del Comitato di Gestione eletti in pubblica Assemblea” ;*

1) **Nominare il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo scegliendoli al proprio interno**

- 1) - Convocare l'Assemblea Generale.
- 2) - Predisporre lo schema del Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 3) - Vigilare sul buon andamento dei servizi e delle attività del Centro.



COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE

Provincia di Torino

E' eletto Presidente colui che ha ottenuto il massimo dei voti. Sono eletti componenti del Comitato di Gestione coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ordine decrescente fino all'esaurimento dei 5 posti disponibili.

Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per la proclamazione degli eletti nonché per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali municipali.

Art. 15 – Elezioni e insediamento del Comitato di Gestione

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età.

Il Comitato di Gestione nell'ambito della prima seduta, **convocata dal Presidente Neo-eletto** elegge con votazione segreta, a maggioranza del 50% più uno dei presenti il "*Presidente*", il Vice Presidente del Comitato di Gestione, il Segretario e l'Economo;

2. Il Consiglio Comunale ratifica **l'elezione diretta del Presidente** e la costituzione del Comitato di Gestione come sopra individuato entro 30 giorni dall'avvenuta nomina **del Vice Presidente del Segretario e dell'Economo**. Il Presidente del Centro Anziani, entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento di ratifica, convoca gli eletti per l'insediamento del nuovo Comitato di Gestione.

Art. 16 – Norme finali

Il Comune gestisce il Centro di incontro e fornisce gratuitamente la Sede come indicato all'art. 5. Il Comune provvede inoltre gratuitamente ai servizi necessari al funzionamento quali custodia, pulizia, riscaldamento, illuminazione. Concede inoltre contributi da deliberarsi dal Consiglio Comunale in base alle iniziative da svolgersi.

Le parole in neretto rappresentano le modifiche rispetto al testo del 2005 ;

Le parole in corsivo rappresentano le parti eliminate rispetto al testo del 2005 ;